



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL GOLF CLUB

Art. 1 Le finalità previste dal presente Modello Organizzativo.

1. Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva viene adottato dal Consiglio Direttivo dell'associazione sportiva **LE PAVONIERE – GOLF & COUNTRY CLUB – Società Sportiva Dilettantistica a r.l.** ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sociale, al fine di individuare e disciplinare gli strumenti necessari per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e/o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sui Soci e/o Tesserati, e/o frequentatori, in particolar modo se minori d'età, della società **LE PAVONIERE – GOLF & COUNTRY CLUB – Società Sportiva Dilettantistica a r.l.**, nel proseguo indicata come "Golf Club" o anche semplicemente come "Club".

2. Il presente Modello recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e seguenti, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding nonché le Linee Guida della Federazione Italiana Golf (F.I.G.), anche come da circolare della Federazione n. 7 del 4 settembre 2023, n. 10 del 22 aprile 2024 e n. 13 del 17 giugno 2024.

3. È diritto fondamentale di ciascun Socio e/o Tesserato di essere trattato con rispetto e dignità e di essere tutelato da qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza anche di genere, ovvero da ogni altra possibile condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dall'etnia di appartenenza, dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età, dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale, dalla lingua, dall'opinione politica, dalla religione, dalla condizione patrimoniale, di nascita, fisica, relazionale, intellettuale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di tutti i Soci e/o Tesserati costituisce il valore da considerarsi sempre prevalente, anche rispetto al risultato sportivo.

4. Il presente documento riassume le linee guida ed i principi ai quali la società **LE PAVONIERE – GOLF & COUNTRY CLUB – Società Sportiva Dilettantistica a r.l.**, i Soci, i Tesserati F.I.G., così come tutti coloro che la frequentano, sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:

- a.** la promozione dei principi e dei diritti di cui al precedente comma;
- b.** la promozione di un ambiente e di una cultura inclusivi, che possano assicurare il rispetto dei diritti e la dignità di tutti i Tesserati, i Soci ed i frequentatori, in particolar modo se minori, e garantendone l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzandone le diversità;
- c.** la conoscenza e consapevolezza di Soci, Tesserati e frequentatori in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d.** l'individuazione e l'attuazione da parte del Club delle necessarie misure, procedure e politiche di safeguarding, in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Officer della F.I.G., al fine di eliminare, o quantomeno ridurre, i rischi di condotte lesive dei diritti, specie



nei confronti di Tesserati, Soci e soggetti comunque minori;

e. l'informazione per tutti i Soci, Tesserati e frequentatori, anche minori, circa le misure e le procedure per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, con particolare attenzione alle procedure per la segnalazione degli stessi nel rispetto dei diritti dei segnalanti;

f. la gestione tempestiva, efficace e soprattutto riservata, di tutte le segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

g. la partecipazione del Club e dei Tesserati a tutte le iniziative relative alle politiche di safeguarding che saranno organizzate dalla F.I.G.;

h. il concreto coinvolgimento di tutti i soggetti che partecipano, qualunque sia la loro funzione, alla gestione dell'attività sportiva del Club, nell'attuazione delle politiche di safeguarding.

Art. 2 Il campo di applicazione del presente Modello Organizzativo.

1. Di seguito si riporta l'indicazione dei soggetti che sono tenuti al rispetto del presente documento programmatico:

a) Soci del Golf e Tesserati F.I.G., ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale;

b) tutti coloro che hanno rapporti di lavoro con il Golf Club o che presso lo stesso svolgono attività di volontariato;

c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, frequentano il Golf Club o con lo stesso intrattengono rapporti.

I soggetti di cui sopra, prima di intraprendere qualsiasi tipo di rapporto con il Golf Club, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza e accettazione delle Politiche di Safeguarding per la tutela dei minori e per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, come regolate dal presente documento.

Art. 3 Le condotte considerate rilevanti.

1. Costituiscono comportamenti rilevanti in relazione ai principi riportati nel presente documento:

a. ogni forma di abuso psicologico, ossia qualsiasi atto o comportamento intenzionale, indesiderato dal soggetto che lo subisce, quali, ad esempio, l'aggressione verbale, l'isolamento, la sopraffazione, la mancanza di rispetto, l'intimidazione, ovvero qualsiasi altro comportamento in grado di condizionare negativamente l'identità, la dignità, l'autostima o le emozioni e i valori del Socio e/o Tesserato e/o frequentatore del Club, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dello stesso, con particolare riguardo anche a quanto posto in essere mediante l'utilizzo di qualsivoglia strumento digitale;

b. ogni forma di abuso fisico, cioè qualsiasi comportamento volontario, sgradito a chi lo subisce, consumato o tentato (botte, pugni, percosse, calci, lancio di oggetti e altro), idoneo anche potenzialmente, a causare, direttamente o indirettamente, un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o comunque tutto quanto possa danneggiare lo sviluppo psico-fisico del minore, così da tanto da poter compromettere la sua sana e serena crescita. Nello



specifico si precisa che tale può anche risultare la costrizione di un atleta, per migliorare la performance sportiva, ad un'attività fisica inappropriata, come ad esempio un carico di allenamento inadeguato all'età, genere, struttura e capacità fisica dell'atleta, come anche forzare all'allenamento un atleta ammalato e/o infortunato.

Rientrano nel medesimo ambito anche tutti quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool, le pratiche di doping, o comunque tutte le pratiche vietate dalle norme vigenti anche a livello Federale;

c. ogni forma di molestia, cioè qualsiasi comportamento o atto di natura sessuale, indesiderato e non gradito dal soggetto che lo subisce, sia esso fisico o verbale, che causi un grave fastidio o disturbo. Ciò può anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, richieste indesiderate o non gradite con chiara connotazione sessuale, oppure telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione, anche a mezzo di social network, a contenuto sessuale;

d. ogni forma di abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Socio e/o Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Socio e/o Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e. la violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori, in base al sesso;

f. ogni forma di bullismo o cyberbullismo, cioè qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente o attraverso social network o altri strumenti di comunicazione anche digitale, perpetrato a danno di uno o più Soci e/o Tesserati, con lo scopo di esercitare un dominio sullo stesso. Devono essere considerati atti di prevaricazione anche tutti quelli volti a intimidire o turbare un Socio e/o Tesserato, causando allo stesso una condizione di insicurezza, paura, isolamento, disagio, quali, ad esempio, critiche per l'aspetto fisico, minacce verbali, diffusione di notizie infondate, ecc.;

g. ogni forma di nonnismo, cioè quelle condotte poste in essere dai membri veterani di un gruppo nei confronti dei novizi, quale, ad esempio, un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri;

h. ogni forma di abuso di matrice religiosa, ovvero sia il condizionamento, la limitazione o addirittura l'impedimento del diritto di professare la propria fede religiosa, con facoltà di esercitarne il culto, nel rispetto delle regole del buon costume;

i. ogni forma di abuso di mezzi di correzione, ovvero sia un utilizzo oltre i limiti del potere correttivo e disciplinare utilizzato nei confronti della persona offesa, esercitato al fine di perseguire un interesse diverso rispetto a quello per il quale il suddetto potere è stato conferito dall'ordinamento federale;

l. ogni forma di negligenza, cioè il mancato intervento di un Socio e/o Tesserato, il quale, pur avendone il diritto e/o dovere, avuta conoscenza di un evento regolato dal presente modello organizzativo e di controllo, non interviene e/o segnala la circostanza al



Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del Club, al Safeguarding Officer presso la F.I.G. o alla Procura Federale, con ciò permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;

m. qualsiasi ulteriore e/o diverso comportamento che risulti finalizzato ad un effetto discriminatorio sulla base di etnia, colore della pelle, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti di qualsiasi forma e tipo, che siano finalizzati a conseguire un effetto lesivo dei principi e dei doveri sanciti nel Codice Etico del Club, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Art. 4 I principi posti alla base del presente modello.

1. I soggetti indicati all'art. 2 del presente modello debbono uniformare i propri comportamenti ai principi di seguito indicati:

a) far sì che l'ambiente, tanto fuori che in campo, rispetti i principi di uguaglianza, dignità, inviolabilità e tutela della persona;

b) far sì che ogni Socio e/o Tesserato e/o frequentatore riceva rispetto, dignità e attenzione, garantendo così a tutti le medesime condizioni senza distinzioni di età, posizione sociale, opinione politica, etnia, fede religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e/o altro;

c) considerare con la dovuta attenzione eventuali situazioni di disagio, conosciute direttamente o indirettamente, con particolare attenzione a quelle relative a minorenni;

d) segnalare immediatamente ogni possibile situazione critica a coloro che rivestono la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero a coloro che sono addetti alla vigilanza;

e) confrontarsi senza indugio con il Responsabile Golf Club ogni qualvolta vi sia il sospetto di essere di fronte a condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

f) far sì che l'attività golfistica venga svolta rispettando lo sviluppo fisico, emotivo e quindi anche sportivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche i suoi bisogni ed interessi;

g) programmare e gestire l'attività, anche con riguardo alle trasferte, con soluzioni organizzative che permettano di prevenire ogni possibile situazione che possa creare disagio e/o comportamenti inappropriati;

h) chiedere, ottenere e conservare, per gli atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari non usuali;

i) svolgere durante gli allenamenti, in gara e in occasione delle trasferte, attività di prevenzione rispetto ai comportamenti e alle condotte sopra descritte, sensibilizzando gli atleti al corretto comportamento;

j) spiegare in modo semplice e chiaro a tutti coloro che svolgono l'attività golfistica, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni, non strettamente inerenti alla prestazione sportiva, se ricompresi tra quelli riportati nel presente documento, possono risultare lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona e pertanto debbono essere evitati;

k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 5 La tutela e l'attenzione per i minori.



Per ogni rapporto di lavoro con persone che, a prescindere dalla forma dello stesso, comporti contatti diretti e regolari con minori, il Golf Club è tenuto, ai sensi della normativa vigente, a richiedere preventivamente all'interessato copia del suo certificato del casellario giudiziale ed a conservarlo.

Art. 6 Il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni.

1. Al fine di prevenire e contrastare ogni possibile forma di abuso, violenza e/o discriminazione sui Tesserati e/o sui frequentatori del Club, ed anche per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il Golf Club nomina un Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni. Il suo nominativo viene comunicato alla F.I.G. nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla stessa.

2. Il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni deve essere persona di comprovata moralità e competenza e deve possedere i seguenti requisiti:

a. essere tesserato F.I.G.;

b. essere cittadino italiano;

c. non aver riportato condanne penali definitive, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di altri organismi sportivi.

3. La nomina del Responsabile deve essere resa pubblica mediante affissione presso la sede del Golf Club e pubblicazione sulla *homepage* del nominativo e dei contatti. Il nominativo deve essere comunicato alla Federazione, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento federale.

4. Il Responsabile resta in carica per tre anni e può essere riconfermato.

5. In caso di dimissioni o comunque di cessazione dal ruolo del Responsabile, il Golf Club dovrà tempestivamente provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile, comunicandone il nominativo alla Federazione, sempre nel rispetto delle procedure previste dal regolamento federale.

6. Il Golf Club può revocare, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, il Responsabile prima della scadenza del termine triennale dell'incarico, qualora vengano riscontrate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento. La revoca e le motivazioni vengono tempestivamente comunicate al Safeguarding Officer della F.I.G.

7. Il compito del Responsabile è:

a) vigilare sull'applicazione e sull'aggiornamento del presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice Etico del Club;

b) adottare le opportune iniziative, occorrendo anche con urgenza, per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché dar seguito ad ogni iniziativa di sensibilizzazione ritenuta utile e opportuna;

c) segnalare tempestivamente al Safeguarding Officer F.I.G. tutte le condotte ritenute



rilevanti ai sensi del presente Modello organizzativo, nonché fornire allo stesso tutte le informazioni e/o la documentazione che dovesse essere richiesta;

d) formulare le proposte di aggiornamento del presente Modello organizzativo e di controllo là dove ne ravvisasse la necessità, al fine di superare le criticità eventualmente riscontrate;

e) partecipare personalmente a tutta l'attività formativa organizzata dalla F.I.G., se obbligatoria.

Art. 7 Il dovere di provvedere alla segnalazione delle condotte perseguibili.

a. Colui che nell'ambito del Golf Club viene a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del presente Modello, nei quali risultino coinvolti Tesserati F.I.G., a maggior ragione se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Procuratore Federale, direttamente o per il tramite del Responsabile del Golf Club o del Safeguarding Officer della F.I.G.

b. Colui che dovesse sospettare l'esistenza di comportamenti rilevanti ai sensi del presente Modello può confrontarsi con il Responsabile del Golf Club ovvero, se ritiene, direttamente con il Safeguarding Officer della F.I.G. Ogni segnalazione, per risultare efficace, è utile che contenga gli elementi di seguito indicati: generalità del segnalante, quando non sia effettuata in forma anonima; chiara e completa descrizione dei fatti; circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi; generalità e/o altri elementi utili alla identificazione del soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati; indicazione del nominativo di eventuali testimoni dei fatti oggetto di segnalazione; eventuale presentazione di documenti che possano fornire indicazioni sui fatti; ogni possibile informazione che possa consentire la corretta ricostruzione dei fatti segnalati.

Art. 7.1 I destinatari della segnalazione.

Le segnalazioni di cui al precedente articolo, così come quelle relative a tutte le possibili violazioni del presente Modello e del Codice di Condotta, dovranno essere immediatamente trasmesse al Responsabile del Golf Club.

Art. 7.2 La modalità della segnalazione delle condotte perseguibili.

Ogni segnalazione dovrà essere effettuata via mail all'indirizzo safeguarding@golflepavoniere.it. Il solo Responsabile avrà accesso alla suddetta mail. Il Responsabile dovrà gestire tempestivamente ogni singola segnalazione, ascoltando, se lo riterrà, chi ha presentato la segnalazione e svolgendo altresì ogni verifica che sarà ritenuta utile. Fatta eccezione per quelle manifestamente infondate, ogni singola segnalazione dovrà essere trasmessa al Safeguarding Federale e, ravvisandone la competenza, all'Autorità giudiziaria. L'esito della segnalazione verrà comunicato al soggetto Segnalante.

Art. 7.3 La tutela della riservatezza.

La riservatezza del soggetto che ha effettuato la segnalazione dovrà essere garantita e tutelata, per quanto possibile, in ogni fase della procedura. Sarà altresì tutelata e garantita la riservatezza di chi abbia presentato una denuncia o una segnalazione, assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione, reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia tutelata dal presente Modello, tutto ciò affinché i suddetti soggetti non vengano esposti a qualsiasi possibile forma di ritorsione o penalizzazione.



Art. 8 La diffusione ed attuazione del presente Modello.

a. Il Golf Club, occorrendo con il supporto del Responsabile nominato, si impegna alla divulgazione del presente documento e del Codice Etico tra i propri Soci, i Tesserati F.I.G., così come presso i propri dipendenti e/o collaboratori che, a qualsiasi titolo, risultino coinvolti nell'attività sportiva.

b. Sul sito internet del Golf Club viene pubblicato il presente documento che sarà anche affisso presso la sede sociale, così come sarà portato a conoscenza di tutti gli attuali collaboratori, così come di tutti coloro intratterranno un rapporto di collaborazione con il Golf Club, richiedendone il rispetto e prevedendo adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali in ipotesi di conclamate violazioni.

Art. 9 Le sanzioni.

9.1 Gli illeciti disciplinari.

Sono considerati illeciti disciplinari e risultano pertanto passibili di applicazione delle sanzioni previste, le condotte di seguito precisate:

a) tutte le violazioni delle previsioni di cui al presente Modello;

b) tutte le violazioni del Codice di Condotta;

c) il mancato invio al Responsabile di informazioni ritenute rilevanti;

d) l'effettuazione di ritorsioni di qualunque genere nei confronti dei segnalanti;

e) la comunicazione di segnalazioni infondate e/o in mala fede.

9.2 Le sanzioni applicabili.

Le sanzioni applicabili, secondo l'ordine di gravità, sono:

- i. La censura nell'ipotesi di commissione con colpa lieve di uno degli illeciti di cui alle lettere a), b) e c);
- ii. La sospensione dall'incarico svolto per il Golf Club per un periodo da un mese a un anno, in ipotesi di commissione con colpa grave di uno degli illeciti di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- iii. La sospensione dall'incarico svolto per il Golf Club per un periodo da sei mesi a due anni, in caso di commissione con dolo degli illeciti di cui alle lett. a), b), c), d) e);
- iv. La risoluzione immediata dell'incarico svolto per il Golf Club, con impossibilità di riassumerlo in futuro, in tutti i casi di reiterazione delle violazioni di cui al punto iii. o di adozione, durante lo svolgimento dell'attività, di un comportamento che configuri una fattispecie di reato.

Tutto quanto sopra previsto è da considerarsi, fatte salve le sanzioni previste dalla legge per i comportamenti penalmente rilevanti e/o sanzionati dal Regolamento di giustizia federale.

9.3 La procedura disciplinare.

I procedimenti disciplinari per gli illeciti di cui all'art. 9.1 sono instaurati d'ufficio o su istanza del soggetto interessato o su istanza del Responsabile, dinanzi al Consiglio Direttivo di **LE PAVONIERE – GOLF & COUNTRY CLUB – Società Sportiva Dilettantistica a r.l.**, che potrà svolgere l'attività istruttoria ritenuta necessaria, disporre audizione e acquisizione di documentazione anche audio e/o video. Fatta eccezione per situazioni di particolare



complessità, il procedimento si dovrà concludere entro trenta giorni dal suo avvio. L'inizio della procedura come l'esito della stessa devono essere comunicati al Responsabile del Golf Club, al Responsabile federale e, ove di competenza, alla Procura Federale.

Art. 10 La formazione dei soci e dei tesserati.

Il Golf Club dovrà predisporre programmi di formazione volti a informare i propri Soci e Tesserati circa i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate ai sensi del presente documento. L'attività di formazione sarà organizzata in conformità alle indicazioni federali.

Art. 11 Le disposizioni finali.

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo del Golf Club con cadenza almeno triennale, ovvero quando lo si riterrà necessario per recepire ulteriori disposizioni provenienti dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e/o integrazioni dei Principi Fondamentali provenienti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding, nonché modifiche e/o integrazioni disposte dalla F.I.G.

2. Le modifiche al presente documento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo del Golf Club. Per tutto quanto non esplicitamente previsto si rimanda alle prescrizioni previste dallo Statuto della F.I.G., da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, espressamente incluse le Linee Guida in materia di safeguarding ed il Codice Etico, oltre a quanto previsto dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, nonché, per quanto eventualmente di competenza, dal Code of Ethics, approvato dall'International Golf Federation.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. L'approvazione del presente documento è adeguatamente resa pubblica nell'ambito del Golf Club mediante affissione presso la sede e pubblicazione sulla *homepage*; la stessa viene comunicata alla Federazione, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.